



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto

Sezione Lavoro e Previdenza

in persona dei magistrati

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1) Dr. Franco Morea | - Presidente relatore |
| 2) Dr. Annamaria Lastella | - Consigliere |
| 3) Dr. Rossella Di Todaro | - Consigliere |

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro/previdenza in grado di appello, iscritta al n. 440 del ruolo generale anno 2019, decisa nell'udienza del 23 febbraio 2022,

tra

INPS, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Lamanna ed Antonio Andriulli

A P P E L L A N T E

D'Alò Ciro - contumace

A P P E L L A T O

I procuratori delle parti costituite hanno così concluso:

L'Avv.A. Andriulli per l'appellante: "Voglia la corte, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare le domande, con vittoria di spese".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con sentenza n. 3412/2019 il tribunale di Taranto – sezione lavoro dichiarava non dovuta la somma di € 1348,14 pretesa dall'INPS nei confronti di D'Alò Ciro, conformemente alla domanda da questi spiegata avverso avviso di addebito n. 40620180002927938000 relativo a contributi dovuti per il 2011 a Gestione Separata dell'INPS.

Riteneva il giudice di prime cure che: era fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale (art. 3 co. 9 legge 335/1995); il termine prescrizionale decorreva dal momento in cui erano scaduti i termini per il pagamento della contribuzione, coincidenti con i termini entro cui doveva essere eseguito il versamento delle imposte sulla base della dichiarazione dei redditi; l'istante aveva omesso di compilare il quadro RR della dichiarazione dei redditi, dove avrebbe dovuto essere indicato il reddito professionale sul quale calcolare i contributi; non era tuttavia provato il dolo; nella specie, il termine prescrizionale aveva iniziato a decorrere dal 9/7/2012, quale giorno di scadenza del termine per il versamento del saldo dell'imposta sui redditi del 2011 (art. 17 co. 1 DPR 435/2001, con differimento disposto dall'art. 1 co. 1 lett. A DPCM 6/6/2012), ed era scaduto il 9/7/2017, prima della richiesta di pagamento (alla data del 22/8/2017).

Avverso questa sentenza ha interposto appello l'INPS, osservando che: il dies a quo della prescrizione doveva essere individuato nel giorno di scadenza dell'adempimento previsto per la presentazione della denuncia dei redditi, fissato al 30/9/2012; i termini per gli accertamenti d'ufficio da parte dell'amministrazione finanziaria decorrevano dal momento della scadenza dell'obbligo di presentazione dei modelli fiscali annuali; l'art. 1 co. 1 decr. lgs. 462/1997 prevedeva che per la liquidazione,



l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali si applicavano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi; l'art. 43 DPR 600/1973 prevedeva che in materia finanziaria gli avvisi di accertamento potevano intervenire fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione; ricorrevano i presupposti per l'iscrizione alla gestione separata; la mancata compilazione del quadro RR integrava contegno doloso tale da legittimare l'applicazione dell'art. 2941 n. 8 c.c.; le sanzioni relative dovevano essere applicate in virtù della sola obiettiva constatazione del mancato pagamento (art. 116 co. 8 legge 388/2000); erano stati aggiunti gli interessi di mora.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell'art. 2 co. 26 legge 335/1995, "A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo"; ai sensi dell'art. 18 co. 12 d.l. 98/2011, "[L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo".

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività



libero professionale priva del carattere dell'abitudine, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale" (Cass. Civ. 32167/2018; conf. Cass. Civ. 32508/2018, con riferimento ai dottori commercialisti).

Pertanto, non avendo (nell'anno di riferimento) il D'Alò corrisposto contributo soggettivo alla Cassa Forense, è insorta la necessità della sua iscrizione (con conseguente obbligo contributivo) alla gestione separata INPS, ai fini di una effettiva tutela previdenziale.

Il termine quinquennale di prescrizione (art. 3 co. 9 legge 335/1995) è caduto in sospensione, ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c. (Cass. Civ. 6677/2019), essendo pacifico (in primo grado, il punto non è stato controverso) che il ricorrente non aveva compilato il quadro RR nella dichiarazione dei redditi 2011, ponendo così l'amministrazione previdenziale nella pratica impossibilità di verificare la posizione della contribuente.



Nè l'omissione appare scevra da dolo, avendo effettivamente il D'Alò percepito redditi di lavoro autonomo, circostanza incontrovertita, e volontariamente omesso la loro dichiarazione ai fini contributivi.

Nè possono avere effetti escludenti il dolo la ignoranza della prescrizione previdenziale o la sussistenza di dubbi sulle relative conseguenze, in quanto è chiara la ratio della disposizione, diretta ad assicurare tutela previdenziale nei casi in cui questa sarebbe altrimenti mancante.

Si aggiunga che l'art. 1 decr. lgs. 462/1997 recita: "Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi"; l'art. 43 co. 2 DPR 600/1973 (nella formulazione vigente *ratione temporis*) recita: "Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata".

Dal combinato disposto di queste norme si evince che la richiesta di pagamento dei contributi alla data del 22/8/2017 è stata tempestiva.

Pertanto, la gravata sentenza va riformata, con rigetto della domanda spiegata dal ricorrente.



Le competenze di entrambi i grado possono essere interamente compensate, ricorrendo giusti motivi, in relazione alla complessità della materia.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - sezione lavoro così decide:

- 1) Accoglie l'appello interposto dall'INPS avverso la sentenza n. 3412/2019 del tribunale di Taranto – sezione lavoro e per l'effetto, in sua riforma: a) rigetta la domanda spiegata da D'Alò Ciro, dichiarando legittima la sua iscrizione alla Gestione separata per l'anno 2011, con ogni conseguenza sul piano degli obblighi contributivi; b) spese interamente compensate tra le parti.
- 2) Spese di questo grado compensate tra le parti.

Taranto, 23 febbraio 2022

Il presidente

(dr. Franco Morea)

